

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 - Articolo 3 D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i. - Conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di conferire gli incarichi dirigenziali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sia del nuovo direttore che della direzione e dei settori istituiti con deliberazione n. 84 del 7/02/2022 ai soggetti individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- di stabilire che gli stessi incarichi decorrono dalla data indicata nel citato Allegato A o in data successiva connessa alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e che la durata degli stessi varierà in corrispondenza a quella della gestione straordinaria della ricostruzione, cioè nel termine individuato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 22, comma 4, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dall'art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234, fatte salve ulteriori proroghe "ex lege" dello stesso termine, nel cui caso, tutti gli incarichi conferiti saranno prorogati per lo stesso periodo, fino a un massimo di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio;
- di stabilire inoltre che per gli incarichi ai soggetti esterni o a dirigenti pubblici collocati fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, va sottoscritto, ai fini del conferimento, un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato secondo il modello di cui all'allegato B, mentre per gli incarichi conferiti a dirigenti interni o a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in comando o con provvedimento analogo al comando, va sottoscritto un contratto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del solo trattamento economico, secondo il modello di cui all'allegato C;
- di confermare, ai fini del conferimento degli incarichi, la retribuzione di posizione associata alle singole strutture dirigenziali come esplicito nell'Allegato A alla presente deliberazione e in coerenza con il contratto collettivo decentrato integrativo Area della dirigenza Funzioni locali-Sezioni dirigenti sottoscritto in data 30/12/2021;
 - di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014;
 - di dare atto che nei confronti dell'Ing. Loris Pierbattista, già dirigente del Settore SUAM – Soggetto aggregatore presso la Giunta Regionale, la determinazione di conferimento dell'incarico di cui all'allegato A alla presente deliberazione costituisce proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro istaurato con la Regione Marche – Giunta regionale per il conferimento dell'incarico del settore SUAM – Soggetto aggregatore;
 - di prevedere, per l'effetto di quanto stabilito nella precedente alinea, ai fini della continuità di direzione delle strutture della medesima Giunta che, a decorrere dal 1^a marzo 2022, l'incarico del Settore SUAM – Soggetto aggregatore presso la Giunta Regionale venga attribuito ad interim alla dott.ssa Caterina Navach, già dirigente del Settore SUAM, fino alla nomina di nuovo dirigente e che, per l'incarico ad interim, alla dirigente non spetta remunerazione aggiuntiva a titolo di retribuzione di posizione, ma trova applicazione l'articolo 58 dello stesso CCNL della Dirigenza, nella misura e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata integrativa;
 - di dare mandato al Segretario Generale di indire apposito interpello per il conferimento dell'incarico del Settore SUAM – Soggetto aggregatore e di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento del relativo incarico alla Giunta regionale;
 - di stabilire inoltre che la spesa annuale è complessivamente pari a presunti € 872.645,11, comprensiva di oneri riflessi, e che per l'anno 2022 è pari a presunti € 714.184,45 e trova copertura a carico dei seguenti capitoli di bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022:
- | | |
|---------------------|--------------|
| capitolo 2110210035 | € 528.321,09 |
| capitolo 2110210036 | € 140.956,07 |
| capitolo 2110210037 | € 44.907,29 |
- Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.
La spesa sopraindicata sarà poi rimborsata con le risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16";
- di stabilire inoltre che gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legge n. 189 del 2016 prevede all'articolo 3, comma 1, che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Commissario straordinario, e rinvenibile nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma n. 1 del 10/11/2016. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, nonché la dotazione del personale destinato allo stesso, a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (come modificato dall'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ha prorogato il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189/2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1341 del 3/11/2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR).

L'articolo 41, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, al comma 1 dispone che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale, ai sensi delle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 11. Al comma 2, prevede altresì che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si deve tener conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi e progetti da realizzare, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Il comma 4 dell'articolo 41 precitato, come modificato dall'articolo 21, della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33, stabilisce che nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi possono essere conferiti, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 41 della legge regionale n. 18/2021 prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.

Nello specifico trova applicazione il comma 1 bis dell'articolo 3 del D.L. n. 189/2016 il quale dispone che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli incarichi di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Con deliberazione n. 84 del 7/02/2022 la Giunta regionale ha istituito la direzione e i settori e ha incaricato il Segretario generale di attivare appositi interpellati per il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali; contestualmente, tenuto conto che l'attuale direttore sarà collocato in quiescenza, per raggiungimento del limite massimo di età, il 31 marzo 2022, viene attivato anche l'interpellato per la nomina del Direttore dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione.

In data 9/02/2022, con decreti nn. 7, 8, 9, il Segretario generale ha indetto specifici interpellati.

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ha individuato i soggetti di cui all'Allegato A, quali figure maggiormente idonee allo svolgimento dell'incarico di dirigenti della direzione e dei settori, nonché di direttore sulla base degli elementi sinteticamente sotto riportati e che tendono conto di:

- a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
- b) attitudini, formazione culturale e capacità professionali;
- c) curricula professionali;
- d) risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Per la definizione delle procedure e dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, è stato avviato e concluso in data 14 settembre 2021, specifico confronto sindacale, come previsto dell'art. 44 del CCNL del 17 dicembre 2020 – Area delle Funzioni Locali, nel rispetto dei tempi e delle procedure fissate dall'art. 5 del medesimo contratto.

L'esame delle candidature pervenute si è concretizzato in una valutazione di tipo curriculare sulla base dei seguenti requisiti:

- o Laurea Specialistica o Magistrale, Diploma di Laurea V.O. in materie attinenti al ruolo dirigenziale da ricoprire;
- o Abilitazione, iscrizione ad albi professionali;
- o Specializzazione, aggiornamento professionale a seguito della partecipazione a master, corsi post universitari, eventuali pubblicazioni attinenti alle materie dell'incarico;
- o Esperienze professionali nella qualifica dirigenziale acquisite in strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni attribuite alla direzione oggetto della istanza;
- o Esperienze professionali, maturate in ruoli non dirigenziali, attinenti alle funzioni attribuite alla direzione oggetto della istanza;
- o Risultati conseguiti in incarichi precedenti.

Nell'esame delle istanze pervenute si è proceduto, in una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale.

Laddove è stata accertata l'indisponibilità, nell'ambito del ruolo regionale, delle professionalità idonee, si è proceduto alla valutazione delle candidature presentate secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale o presso uno degli enti strumentali della Regione Marche;
- dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, compresi dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso uno degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 6 dell'articolo 19 del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si è inoltre tenuto conto che per il conferimento e comunque per il passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103 del codice civile.

Tutto quanto premesso e considerato è stato formato l'allegato A alla presente deliberazione.
In particolare:

Per la Direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione sono pervenute n. 14 istanze di cui n. 4 dirigenti di ruolo della Giunta regionale, n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 7 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 istanza pervenuta oltre il termine previsto dall'avviso e quindi inammissibile

Per ragioni di continuità direzionale anche presso le strutture della Giunta regionale, i cui incarichi sono stati conferiti in attuazione della legge regionale n. 18 del 2021, a fine dicembre 2021, è individuato a decorrere dall'1/04/2022 Marco Trovarelli, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente dirigente a tempo determinato della posizione di funzione Attuazione Ordinanze Speciali.

Possiede capacità professionali e specifiche competenze tecniche attinenti ed idonee alla direzione dell'Ufficio speciale già valutate come idonee in sede di conferimento dell'incarico della posizione di funzione Attuazione Ordinanze Speciali e garantisce, attraverso l'esperienza acquisita in tale ambito, una continuità direzionale qualificata. Di rilievo infatti le competenze e le attitudini maturate e dimostrate nella direzione di tale posizione di funzione, di importanza strategica per l'avvio concreto della ricostruzione.

Per il Settore Attuazione Ordinanze speciali

Per il settore in oggetto sono pervenute n. 20 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 18 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 istanza pervenuta oltre il termine previsto dall'avviso e quindi inammissibile

Dall'esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale.

Ai fini della continuità direzionale delle attività dell'Ufficio speciale, fino al 31/03/2022 è confermato Marco Trovarelli, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente dirigente a tempo determinato della posizione di funzione Attuazione Ordinanze Speciali. Risulta in possesso di competenze professionali che dimostrano di aver acquisito una esperienza specifica e qualificata a ricoprire la posizione. In qualità di responsabile della sopra indicata struttura si è occupato dell'attuazione delle procedure e degli interventi specifici individuati dalle ordinanze speciali.

La scelta è giustificata dalla necessità di garantire operatività alla struttura fino all'attribuzione dell'incarico ad altro dirigente.

Dal 1/04/2022 è quindi individuato Giuseppe Laureti, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente responsabile della posizione organizzativa presso il settore rischio sismico. Possiede le competenze e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione, concretizzate svolgendo attività di coordinamento degli uffici progettazione, con particolare riferimento alle opere pubbliche. Ha svolto attività di programmazione, progettazione e di direzione lavori di numerose opere, sia per interventi di straordinaria manutenzione e di riparazione a seguito di calamità, sia per la realizzazione di nuove opere. E' stato inoltre componente dei gruppi di lavoro per l'approvazione di linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica della regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la Direzione Coordinamento ricostruzione sono pervenute n. 14 istanze di cui n. 3 dirigenti di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 9 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 istanza pervenuta oltre il termine previsto dall'avviso e quindi inammissibile

Dall'esame delle istanze pervenute, è individuato Andrea Crocioni, dirigente di ruolo della Giunta regionale, già titolare dell'incarico della posizione di funzione Coordinamento ricostruzione pubblica e ad interim della posizione di funzione Coordinamento attività di controllo della ricostruzione e ricostruzione post sisma 1997, che dimostra di possedere le competenze e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione. Possiede infatti un'esperienza pluriennale e qualificata di dirigenza tecnica maturata anche presso autonomie locali, nonché specificatamente nell'ambito della ricostruzione pubblica post eventi sismici. In qualità di dirigente dell'Ufficio speciale si è occupato dell'attuazione dei piani per la ricostruzione di iniziativa pubblica e privata e beni culturali dell'intero territorio della regione Marche, delle attività di controllo relative al sisma 2016 e delle attività residue connesse con il sisma 1997. Ha inoltre conseguito sempre valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Per il Settore Ricostruzione privata e produttiva sono pervenute n. 13 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 11 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione

Dall'esame delle istanze pervenute, è individuato Andrea Vicomandi, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente dirigente a tempo determinato della posizione di funzione Coordinamento ricostruzione privata con funzione di coordinamento della ricostruzione produttiva nell'ambito dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e già funzionario regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Risulta in possesso di competenze professionali che dimostrano di aver acquisito una importante e specifica esperienza professionale all'interno dell'Ufficio speciale, in particolare nell'ambito delle attività concernenti il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, degli adempimenti tecnici per la ricostruzione privata, che per la regione Marche non sono stati delegati ai Comuni, dell'istruttoria per il rilascio degli attestati di deposito in materia sismica e soprattutto per il rilascio delle concessioni di contributi nonché di tutti gli adempimenti relativi all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ai diversi stati di avanzamento lavori e al saldo dei contributi concessi. Lo stesso inoltre ha svolto, con riferimento al sisma 1997, la propria attività lavorativa come funzionario tecnico presso il Centro operativo di Muccia e Fabriano. Le concrete esperienze di lavoro maturate sul campo in attività connesse in via esclusiva alla ricostruzione post eventi sismici ne giustificano la scelta. A ciò si aggiunge l'aver conseguito valutazioni positive in relazione ai risultati raggiunti.

Per il Settore Ricostruzione pubblica sono pervenute n. 19 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 17 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 istanza pervenuta oltre il termine previsto dall'avviso e quindi inammissibile

Dall'esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. È individuato Maurizio Paulini, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente funzionario tecnico presso l'ufficio Ambiente della Provincia di Macerata. Possiede le competenze e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione, concretizzate svolgendo attività di progettista e direttore lavori in interventi pubblici e privati messi in sicurezza, progettazione e direzione lavori di edifici danneggiati post sisma 2016, di collaudatore tecnico e amministrativo in interventi pubblici per il ripristino post eventi sismici 2016, di istruttoria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tecnica, approvazione verifiche e controlli ai fini delle approvazioni di impianti ai sensi del decreto legislativo 152/2006 con delega alle conferenze dei servizi. A ciò si aggiunge l'esperienza maturata in qualità di componente di commissioni per la valutazione impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica. E' incaricato dalla Provincia di Macerata come consulente tecnico di parte nell'ambito di accertamenti tecnici in merito anche a pratiche relative ad appalti pubblici nel settore di competenza (per collettori fognari smaltimenti acque reflue urbane). All'esperienza professionale si aggiunge una qualificata formazione culturale.

Per il Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici sono pervenute n. 8 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 7 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione.

Dall'esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E' individuato Loris Pierbattista, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente responsabile del Settore SUAM - Soggetto aggregatore, in qualità di dirigente incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001. Possiede un'esperienza pluriennale nella gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi di architettura e ingegneria, servizi e forniture, contratti nonché nella predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici maturata anche con incarico dirigenziale e di direttore del servizio centrale di committenza del Comune di Ascoli Piceno. Dimostra di possedere conoscenze e capacità professionali e una qualificata formazione culturale idonee a ricoprire la posizione, palesate anche dallo svolgimento di numerose attività di docenza in tema di appalti e contrattualistica pubblica. A ciò si aggiunge l'aver sempre conseguito valutazioni eccellenti in sede di verifica dei risultati.

Per il Settore Affari generali, personale e contabilità sono pervenute n. 7 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 6 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione.

Dall'esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. Dalla disamina dei ruoli, delle competenze e delle attitudini come risultanti dai curricula pervenuti si ritiene, al momento, non procedere al conferimento dell'incarico a titolo principale e di confermare l'interim già attribuito a Daniela Del Bello, dirigente di ruolo della Giunta regionale, già titolare dell'incarico della direzione Risorse umane e strumentali. Ciò in ragione dell'esperienza pluriennale e multisettoriale maturata dalla dirigente negli ambiti della organizzazione, della gestione delle risorse umane nonché delle risorse strumentali, della gestione delle contabilità speciali, delle procedure di affidamento di servizi e forniture, dalla fase di programmazione a quella di contrattualizzazione fino a quella di gestione dei relativi contratti. Ha inoltre conseguito sempre valutazioni, nella media, di eccellenza.

Supporta la scelta la necessità di garantire la continuità dell'operatività della struttura con particolare riferimento agli ambiti della gestione della contabilità speciale e del personale che richiedono competenze settoriali specifiche. Peraltro il conferimento dell'incarico ad interim garantirebbe la presenza di un ulteriore dirigente di ruolo della Giunta regionale all'interno dell'Ufficio speciale.

Alla luce dell'attribuzione dell'incarico di dirigente del Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici all'Ing. Loris Pierbattista, già dirigente del Settore SUAM – Soggetto aggregatore presso la Giunta Regionale, la determinazione di conferimento dell'incarico di cui all'allegato A alla presente deliberazione costituisce proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro istaurato con la Regione Marche – Giunta regionale per il conferimento dell'incarico del settore SUAM – Soggetto aggregatore.

Ai fini della continuità di direzione delle strutture della medesima Giunta si propone che, a decorrere dal 1^a marzo 2022, l'incarico del Settore SUAM – Soggetto aggregatore presso la Giunta Regionale venga attribuito ad interim alla dott.ssa Caterina Navach, già dirigente del Settore SUAM, fino alla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nomina di nuovo dirigente e che, per l'incarico ad interim, alla dirigente non spetta remunerazione aggiuntiva a titolo di retribuzione di posizione, ma trova applicazione l'articolo 58 dello stesso CCNL della Dirigenza, nella misura e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata integrativa. Contestualmente si propone di dare mandato al Segretario Generale di indire apposito interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale della suddetta struttura e di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento del relativo incarico alla Giunta regionale.

Gli incarichi decorrono dalla data indicata nell'allegato A e precisamente dal 1° marzo 2022 per le direzioni e i settori; l'incarico di Direttore dell'USR decorre invece dal 1° aprile 2022 al fine di garantire continuità con l'incarico già attribuito all'Ing. Stefano Babini, che dalla stessa data verrà collocato a riposo, così come decorre dal 1° aprile l'incarico del Settore Attuazione delle Ordinanze Speciali all'Ing. Laureti Giuseppe, mantenuto per il mese di marzo all'Ing. Marco Trovarelli.

La durata degli stessi incarichi è fissata, in corrispondenza a quella della gestione straordinaria della ricostruzione e cioè nel termine individuato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 22, comma 4, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dall'art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234, fatte salve ulteriori proroghe "ex lege" dello stesso termine, nel cui caso, tutti gli incarichi conferiti avranno la durata di anni tre; fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio.

Per gli incarichi ai soggetti esterni o a dirigenti pubblici collocati fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, va sottoscritto, ai fini del conferimento, un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato secondo il modello di cui all'allegato B.

Per gli incarichi conferiti a dirigenti interni o a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in comando o con provvedimento analogo al comando va sottoscritto un contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del solo trattamento economico, secondo il modello di cui all'allegato C.

Il conferimento dell'incarico è subordinato, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) alla preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.

Inoltre, con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale. L'articolo 13, comma 3, di tale codice prevede che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio; fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.

Il valore economico della retribuzione di posizione per il conferimento degli incarichi di specie è fissato secondo quanto definito per ciascuna struttura dirigenziale nell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 7/02/2022, nel rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo Area della dirigenza Funzioni locali-Sezioni dirigenti sottoscritto in data 30/12/2021.

Alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, corrisposta sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla normativa regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa, sono attribuiti,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per effetto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016, gli incrementi di cui al comma 7, lettere b) e c), dello stesso articolo, per la durata della vigenza della specifica normativa. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, d el decreto legge n. 189/2016, gli incarichi dirigenziali di che trattasi non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

La spesa annuale è complessivamente pari a presunti € 872.645,11, comprensiva di oneri riflessi; tale spesa per l'anno 2022 è pari a presunti € 714.184,45 e trova copertura a carico dei seguenti capitoli di bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022:

capitolo 2110210035	€ 528.321,09
capitolo 2110210036	€ 140.956,07
capitolo 2110210037	€ 44.907,29

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

La spesa sopraindicata trova copertura nelle disponibilità del Bilancio regionale 2021/2023 e per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato anche nelle risorse del Fondo di cui all'articolo 57 del CCNL area Funzioni Locali in data 17 dicembre 2020.

La spesa sopraindicata sarà poi rimborsata con le risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16".

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In data 28 febbraio 2022 è stata fornita informativa alle OO.SS., anche della dirigenza, e alla RSU.

Nella stessa data è stata esaminata la proposta di conferimento degli incarichi nell'ambito del Comitato di coordinamento.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Il Segretario Generale
(Mario Becchetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Strutture	Denominazione	Fascia	Valore	Nome e Cognome	Tipologia	Decorrenza incarico
Dipartimento	Ufficio speciale per la ricostruzione	Dip	€ 70.000,00	Marco Trovarelli	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/04/2022
Settore	Attuazione Ordinanze Speciali	Set2	€ 39.300,00	Marco Trovarelli	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/03/2022-31/03/2022
Settore	Attuazione Ordinanze Speciali	Set2	€ 39.300,00	Giuseppe Laureti	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/04/2022
Direzione	Coordinamento ricostruzione	Dir	€ 60.000,00	Andrea Crocioni	Dirigente regionale	1/03/2022
Settore	Ricostruzione privata e produttiva	Set2	€ 39.300,00	Andrea Vicomandi	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/03/2022
Settore	Ricostruzione pubblica	Set2	€ 39.300,00	Maurizio Paulini	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/03/2022
Settore	Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici	Set2	€ 39.300,00	Loris Pierbattista	Soggetto di comprovata specializzazione e qualificazione	1/03/2022
Settore	Affari generali, personale e contabilità	Set2	€ 39.300,00	Daniela Del Bello	Dirigente regionale incarico ad interim	1/03/2022

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER
L'INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato

T R A

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale, nato a _____ il _____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 9

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato “Dirigente”.
”.

RICHIAMATI

- Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area funzioni Locali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 84/2022, con la quale sono state istituite le Direzioni e i Settori, nell’ambito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l’incarico al dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l’incarico di Dirigente del _____;
- L’atto n. _____ del _____ con il quale il soggetto è stato collocato in aspettativa non retribuita a decorrere dal _____.

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all’insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l’instaurando rapporto di lavoro;

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

1. La Regione Marche conferisce al dott. _____, che accetta, l'incarico di dirigente del Settore/Direzione _____ dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, istituito ai sensi dell'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., con sede di lavoro nella sede legale della Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9;
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, lo stesso assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle comuni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2021 e di quelle specifiche della stessa legge regionale, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dalla Regione Marche.
3. Il dirigente si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde personalmente del raggiungimento degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., è tenuta al segreto sulle attività di servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie, delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 2

Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata

1. Il rapporto di lavoro connesso al conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 1 decorre, ai fini sia giuridici che economici, dal _____ e ha la durata stabilita nella DGR n. ____ del _____ di conferimento dell'incarico. La durata del rapporto di lavoro è cioè determinata in corrispondenza a quella della gestione straordinaria della ricostruzione (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 22, comma 4, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dall'art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234 fatte salve ulteriori proroghe "ex lege") e comunque non può superare tre anni. Resta salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio.
2. Alla scadenza indicata, al comma che precede, cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.
3. Per la durata fissata al comma 1 non può essere conferito al dirigente, a titolo principale, un ulteriore incarico dirigenziale diverso da quello di dirigente del Settore/Direzione _____, fatte salve eventuali modifiche organizzative rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 3

Trattamento economico

1. Al dirigente compete il trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – Area delle Funzioni Locali – Dirigenza. Sono fatti salvi eventuali successivi incrementi contrattuali e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL o assenza di produzione di effetti economici conseguenti a disposizioni statali di limitazione delle spese.
2. Al dirigente è attribuito, per il Settore/Direzione _____, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo come definito con deliberazione della Giunta regionale n. 84, del 7 febbraio 2022, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità.
Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.
3. Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti nella gestione, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio, secondo i sistemi di valutazione improntati alle norme del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dai CC.NN.LL. dell'area della dirigenza vigenti in materia, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annualmente stabiliti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.
4. Alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, sono attribuiti, per effetto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016, gli incrementi di cui al comma 7, lettere b) e c), dello stesso articolo, per la durata della vigenza della specifica normativa.

5. Al dirigente, per gli incarichi conferiti *ad interim*, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta *ad interim*, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

ART. 4

Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il dirigente si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art.1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Marche.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e si impegna a non assumerne e a non incorrervi per tutta la durata del presente contratto.
3. Il dirigente si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 5

Recesso unilaterale

1. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine qualora si verificasse una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
2. Costituisce giusta causa di recesso per la Regione, la responsabilità particolarmente grave del dirigente accertata secondo le procedure adottate dalla Giunta regionale. In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 49 del CCNL Area funzioni locali del 17/12/2020.
3. Nelle ipotesi che precedono nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 6

Risoluzione anticipata

1. Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata o a mezzo PEC. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo per il recesso. È facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del dirigente.
2. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, il contratto, previa contestazione, può essere anticipatamente risolto; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente deve essere garantito un preavviso di 30 giorni.
3. Costituisce facoltà della Regione, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 41 della legge regionale n. 18 del 2021, nelle more dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dell'incarico, anche in assenza di valutazione negativa, non riconfermare lo stesso incarico e conferire al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'Area Funzioni locali.
4. In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.
5. Il presente contratto si intende comunque risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle stesse forme previste dalla vigente normativa per l'istituzione delle strutture. In tale caso la Regione, per il tramite del Segretario generale, comunica la revoca dall'incarico con riserva di applicazione dell'articolo 31 del CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, se ed in quanto compatibile.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 18/2021, quelle dettate dal Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle dei CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento economico, l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale.

ART. 8

Tutela dei dati personali

1. Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro
2. La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSIVO AL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto individuale per la definizione del trattamento economico connesso all'incarico conferito

TRA

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale, nato a _____ il _____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 9

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato "Dirigente".

RICHIAMATI

- Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area Funzioni Locali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 84/2022, con la quale sono state istituite le Direzioni e i Settori nell'ambito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l'incarico al dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l'incarico di Dirigente del _____.

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014.

DATO ATTO

- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, la definizione del trattamento economico connesso all'attribuzione dell'incarico di dirigente del _____, fermo restando infatti che il dirigente, in relazione al rapporto di lavoro connesso al proprio status, assume già, e in prima persona, le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle comuni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2021 e di quelle specifiche della stessa legge regionale, nonché di quelle individuate da

qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dallo Stato o dalla Regione Marche.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico corrispondente all'incarico di dirigente del _____ dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, istituito ai sensi dell'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. conferito al dott. _____, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/2021.

ART. 2

Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico determinato ai sensi dei successivi articoli 3, 4 e 5 ha effetto dalla data del _____ e ha la durata stabilita nella DGR n. ____ del _____ di conferimento dell'incarico. . La durata del rapporto di lavoro è cioè determinata in corrispondenza a quella della gestione straordinaria della ricostruzione (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 22, comma 4, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dall'art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234 fatte salve ulteriori proroghe "ex lege") e comunque non può superare tre anni. Resta salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio.

ART. 3

Trattamento economico fisso

Al dirigente compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, stabilito per i dirigenti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza - del 3.08.2010, come determinato dall'articolo 54 del CCNL Area delle Funzioni Locali, secondo i seguenti importi:

- a) stipendio tabellare Euro 45.260,77;
- b) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Sono fatti salvi successivi eventuali aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale di lavoro e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL.

ART. 4

Retribuzione di posizione

Al dirigente è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo come definito dalla deliberazione di Giunta n. 84, del 7 febbraio 2022, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità.

Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.

ART. 5

Retribuzione di risultato

Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo massimo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio.

Tale retribuzione è corrisposta, in coerenza il sistema di valutazione adottato dall'Ente, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale nel Piano della Performance.

Al dirigente, per gli incarichi conferiti ad interim, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta *ad interim*, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

La retribuzione di risultato è comunque corrisposta in un'unica soluzione *ex post*.

Alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, sono attribuiti, per effetto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016, gli incrementi di cui al comma 7, lettere b) e c), dello stesso articolo, per la durata della vigenza della specifica normativa.

ART. 6

Cessazione anticipata dell'incarico

Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, l'incarico, previa contestazione, può essere anticipatamente revocato; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente va garantito un preavviso di 30 giorni.

Costituisce facoltà della Regione, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 41 della legge regionale n. 18 del 2021, nelle more dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dell'incarico, anche in assenza di valutazione negativa, non riconfermare lo stesso incarico e conferire al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'Area Funzioni locali.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

ART. 7

Documentazione

Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto.

ART. 8

Tutela dei dati personali

Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal conferimento dell'incarico e connessi al trattamento economico definito con il presente contratto.

La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali correlati al conferimento dell'incarico ed al rapporto di lavoro di dirigente pubblico che ne costituisce il

presupposto, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 - Articolo 3 D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i. - Conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 714.184,45, intesa come disponibilità, a carico del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022, sui capitoli di spesa, come di seguito indicato:

capitolo 2110210035	€ 528.321,09
capitolo 2110210036	€ 140.956,07
capitolo 2110210037	€ 44.907,29

Il responsabile della Posizione organizzativa
Controllo contabile della spesa 5
(*Michela Cipriano*)
Documento informatico firmato digitalmente